



Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Personale
Area Segreteria Generale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 19 di data 14/02/2018

OGGETTO:	DIPENDENTE ASSUNTA CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO SIGNORA POSTAL ELEONORA, IN QUALITA' DI EDUCATRICE ASILO NIDO, CAT. C, LIVELLO BASE PRESSO IL SERVIZIO ASILO NIDO: ACCETTAZIONE DIMISSIONI VOLONTARIE CON DECORRENZA 14 FEBBRAIO 2018.
-----------------	--

Relazione.

Con determinazione n. 13 di data 6 febbraio 2018 è stata disposta l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, della signora **Postal Eleonora**, nata a Trento (Tn) il 24 dicembre 1992, in qualità di educatrice asilo nido, categoria C, livello base, presso il Servizio asilo nido comunale a far data dal 7 febbraio 2018 fino al 12 febbraio 2018, in sostituzione della dipendente matricola n. 197. Tale termine è stato successivamente prorogato a seguito di contigua assenza della dipendente matr. n. 192, assente dal servizio dal 7 febbraio 2018 al 16 febbraio p.v. - giusta determinazione di proroga n. 17 di data 13 febbraio 2018.

Con lettera di data 13/02/2018 prot. n. 5372 di data 14/02/2018, la signora Postal Eleonora ha rassegnato le dimissioni volontarie dal servizio con decorrenza 14 febbraio 2018 (ultimo giorno in servizio 13 febbraio 2018), motivate dall'assunzione di nuovi impegni professionali.

L'articolo 35 del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali, sottoscritto il 20 ottobre 2003, come sostituito dall'art. 14 del CCPL di data 22 settembre 2008, al comma 12. prevede, nel caso specifico di assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, che *“Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale. Il personale a termine può, in qualunque momento, recedere dal rapporto di lavoro. Il recesso va comunque presentato per iscritto almeno 10 giorni prima – 20 giorni per i contratti superiori a tre mesi – ed il dipendente è tenuto a proseguire nell'adempimento di tutti i suoi obblighi contrattuali fino alla scadenza del preavviso. In caso di mancato preavviso o di mancato adempimento degli obblighi contrattuali fino alla scadenza, è dovuta una indennità equivalente all'importo della retribuzione spettante per n. 5 giornate (in caso di preavviso richiesto di 10 giorni) o per 10 giornate (in caso di preavviso richiesto di 20 giorni) e comunque per un numero di giornate non superiore alle giornate di supplenza non lavorate”*.

Nel caso concreto, le dimissioni vengono accettate con la decorrenza richiesta dalla signora Postal Eleonora, precisando tuttavia che, non essendo stati rispettati i termini di preavviso (fissati in 10 giorni), è dovuta dal dipendente un'indennità equivalente all'importo della retribuzione spettante per n. 3 giornate (dal 14/2/2018 al 16/2/2018), come stabilisce la normativa contrattuale sopra riportata, quantificata al lordo in **euro 199,19.-**.

IL DIRIGENTE

premesso quanto sopra;

visto il decreto n. 73 di data 29 dicembre 2017, con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi dirigenziali per l'anno 2018;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013, n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015, n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015, n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015, n. 31 ed in particolare l'articolo 36 relativo alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite;

visto l'articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;

visti gli articoli 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001 e ss.mm.;

vista la deliberazione n. 12 di data 8 marzo 2017, immediatamente esecutiva, con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'anno 2017, riferito al triennio 2017-2019;

vista la deliberazione n. 189 di data 28 dicembre 2017, immediatamente esecutiva, con la quale la Giunta comunale ha approvato il "Piano esecutivo di gestione provvisorio per l'esercizio finanziario 2018";

visto l'articolo 191 del d.lgs 267 dd. 18/8/2000 e ss.mm., nonché, per la parte ancora applicabile, l'art. 19 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L;

DETERMINA

1. di prendere atto che il rapporto di lavoro a tempo determinato con la signora **Postal Eleonora**, nata a Trento (Tn) il 24 dicembre 1992, in qualità di educatrice asilo nido, categoria C, livello base, presso il Servizio asilo nido comunale risulta definitivamente cessato con **decorrenza 14 settembre 2018**, a seguito delle dimissioni volontarie dal servizio rassegnate in data 13 febbraio 2018 dalla dipendente stessa;
2. di dare atto che l'ultimo giorno di servizio per la dipendente signora Postal Eleonora risulta essere il 13 febbraio 2018;
3. di precisare che a seguito del recesso senza preavviso, è dovuta dalla dipendente un'indennità equivalente all'importo della retribuzione spettante per n. 3 giornate, come stabilisce la normativa contrattuale sopra riportata, quantificata al lordo in euro 199,19.-;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Stipendi per gli adempimenti di competenza;
5. di precisare che il presente atto, non comportando spese, è immediatamente esecutivo;
6. di precisare, ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Giudice del Lavoro: la domanda diventa procedibile, esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione davanti al Collegio di conciliazione di cui all'articolo 66 del decreto legislativo n. 165/2001, così come previsto dall'articolo 21 del contratto collettivo provinciale di lavoro sottoscritto il 20 ottobre 2003.

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Mora Rolando

Determinazione n. 19 del 14/02/2018

Pratica istruita e presentata da:

Ufficio Personale - Michelotti Elisabetta

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:

Ufficio Presenze

Ufficio Stipendi

Dirigente Area Servizi alla persona
